

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1277 del 13/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. con sede legale in comune di ROMA in via A.Bergamini civico 50 ed impianto, denominato Area di Servizio Autostradale RONCOBILACCIO OVEST in Autostrada A1 Milano Napoli Direzione Sud al Km. 242+600, adibita a parcheggi e viabilità dell'Area di Servizio.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1205 del 07/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.** per l'impianto denominato **Area di Servizio Autostradale "Roncobilaccio Ovest"**, ubicata in **Autostrada A1 Milano-Napoli, Direzione Sud Km. 242+600** in comune di **CASTIGLIONE DEI PEPOLI**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07516911000**) per l'impianto denominato **Area di Servizio Autostradale "Roncobilaccio Ovest"**, ubicata in **Autostrada A1 Milano-Napoli, Direzione Sud Km. 242+600** in comune di **CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)**, destinata a parking e viabilità dell'Area di Servizio Autostradale, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento** delle aree esterne dell'area di servizio autostradale, destinate al transito ed alla sosta di autoveicoli, con esclusione delle aree destinate alla distribuzione carburanti in quanto gestite da altre società, in fosso perimetrale dell'A.d.S. confluyente in fosso di montagna - [L'autorizzazione precedente è scaduta il **24/07/2014**] - {Soggetto competente ARPAE – SAC di BOLOGNA}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07516911000**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07516911000**), con sede legale in comune di Roma (RM) in via A. Bergamini civ. 50, c.a.p. 00159, per l'impianto sito in comune di Castiglione dei Pepoli (BO) in Autostrada A1 Milano-Napoli, Direzione Sud Km. 242+600, c.a.p. 40035, ha presentato, nella persona di Giulia Marraghini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese in data **12/05/2016** al Prot. **5859/2016** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque meteoriche di dilavamento

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

delle aree esterne dell'area di servizio autostradale escluso le aree destinate alla distribuzione di carburanti in quanto gestite da altre società.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, con propria nota del 12/05/2016 Prot. 2016/5862, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 13/05/2016 al PGB0/2016/8657, ha trasmesso la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 221,00**.

Bologna, data di redazione 06/03/2017

Il Responsabile della P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **36405/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

Area di Servizio Autostradale "RONCOBILACCIO OVEST" adibita a parcheggi e viabilità

Autostrada A1 Milano-Napoli Direzione Sud Km. 242+600

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne, in corpo idrico superficiale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., dalla D.G.R. n. 286/2005 e dalla D.G.R. n. 1860/2006.

Classificazione dello scarico

Scarico esistente [la precedente autorizzazione, scaduta il 24/07/2014, era stata rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG N. 0121615 del 07/07/2010], nel fosso perimetrale dell'A.d.S. confluyente in fosso di montagna, classificato di **acque meteoriche di dilavamento** delle aree esterne dell'area di servizio autostradale Roncobilaccio Ovest, destinate al transito ed alla sosta di autoveicoli, con esclusione delle aree destinate alla distribuzione carburanti in quanto gestite da altre società, previo sistema di trattamento in continuo costituito da by-pass delle portate eccedenti, da un separatore fanghi di volume 5000 litri e da un separatore oli e benzine con filtro a coalescenza.

Nel punto di scarico confluiscono sia le acque di prima pioggia trattate che le acque provenienti dal by-pass posto in entrata al sistema di trattamento.

Prescrizioni

1. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
2. Considerate le caratteristiche e gli usi delle aree interessate, la localizzazione dello stabilimento e le caratteristiche del corpo idrico ricettore, lo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli

scarichi in acque superficiali, limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali.

3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti siano raccolte ed allontanate con condotta dedicata e separate dal sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- Il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne sia soggetto a periodici, almeno annuali, interventi di manutenzione e verifica funzionale comprensivi dell'asportazione dei fanghi e dei materiali separati (oli ed idrocarburi in genere) e loro successivo smaltimento in conformità della vigente normativa in materia di rifiuti;
- La documentazione relativa agli interventi di periodica manutenzione del sistema di trattamento e la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Il fosso ricettore dello scarico sia sottoposto a periodici interventi di manutenzione (sfalcio, risagomatura, ecc...) per un congruo tratto a valle dello scarico al fine di mantenere un regolare buon deflusso delle acque e prevenire inconvenienti ambientali;
- Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, la diffusione di aerosol, il ristagno ed impaludamento del fosso ricettore a valle dello scarico.

4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

Quantificazione degli oneri d'istruttoria dovuti ad ARPAE per attività tecnico amministrativa per la matrice scarico in acque superficiali

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016, relativa all'approvazione del tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di competenza di ARPAE e la classificazione delle acque reflue scaricate, e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, relativa all'approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si applica la **tariffa 12.02.01.01** del tariffario vigente e si quantificano pari a **€ 221,00** gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE per la matrice scarico.

Pratica Sinadoc n. **36824/2016**

Documento redatto in data **06/03/2017**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.